

Regolamento per l'elezione del/della segretario/a e dell'assemblea provinciale, del/della segretario/a e del direttivo dei circoli

Approvato dalla Assemblea regionale del 19 ottobre 2024

ARTICOLO 1

Convocazione del procedimento elettorale

1. Partecipano alla fase congressuale disciplinata dal presente Regolamento:
 - a) le Federazioni provinciali i cui Segretari/e e le cui Assemblee hanno terminato il loro mandato nel 2024 o lo termineranno nel 2025;
 - b) le Federazioni provinciali i cui Segretari/e, che non hanno terminato il loro mandato, risultano non in carica
2. Partecipano, altresì, alla fase congressuale disciplinata dal presente Regolamento i Circoli che si trovino nelle stesse condizioni descritte al comma 1 del presente articolo.
3. I congressi provinciali e di circolo del Partito Democratico del Piemonte sono convocati dalla Direzione (ove non costituita dall'Assemblea) provinciale e dal Direttivo del circolo in una data compresa tra **domenica 1° dicembre 2024 e domenica 27 aprile 2025**.
Nel caso di contemporaneo svolgimento del congresso provinciale e di quello di circolo, è preferibile che le riunioni di circolo per l'elezione dei componenti dell'assemblea provinciale si svolgano nel giorno stesso del congresso di circolo.

ARTICOLO 2

Commissioni provinciali

1. In ciascuna Federazione viene istituita, nel rispetto della parità di genere e della pluralità, una Commissione provinciale per il congresso **composta da un numero dispari di componenti compreso tra 5 e 11**.
Per le Federazioni che hanno terminato il mandato nel 2024 la commissione viene istituita entro sabato 16 novembre 2024 e il congresso svolto entro il 31 gennaio 2025.
Per le Federazioni che termineranno il mandato nel 2025 la commissione viene istituita tra il 1° e il 31 gennaio 2025 e il congresso svolto entro il 27 aprile 2025.
La Commissione sarà integrata, da un rappresentante, senza diritto di voto, per ciascuna candidatura a Segretario/a provinciale ammessa.
Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di invitato permanente senza diritto di voto, il/la Presidente della Commissione provinciale di Garanzia o suo delegato.
2. La Commissione viene eletta dalla Direzione con la maggioranza assoluta dei votanti. La Commissione, nella prima seduta, elegge il suo/a Coordinatore/ice.
3. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inottemperanza della Direzione provinciale, la Commissione è eletta, con la stessa maggioranza prevista al comma 2, dall'Assemblea provinciale. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inottemperanza anche dell'Assemblea provinciale, la Commissione provinciale è nominata dal Segretario regionale.

4. La Commissione, nello svolgimento dei propri lavori e nelle decisioni che assume, si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
5. Al fine di garantire la massima imparzialità nei suoi lavori, è fatto divieto ai membri eletti della Commissione provinciale per il Congresso, a pena di decadenza, di avanzare e sottoscrivere candidature per il Segretario e per l'Assemblea provinciale. I componenti elettivi della Commissione fanno parte automaticamente dell'Assemblea provinciale, con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all'art. 6, comma 3, del presente Regolamento, delle votazioni di cui all'art. 18, comma 16 dello Statuto regionale e di voti di sfiducia al Segretario.
6. La Commissione provinciale per il congresso verifica il rispetto delle norme statutarie e regolamentari e del Codice etico. Può intervenire con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del presente Regolamento. È, inoltre, organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi all'applicazione del Regolamento regionale.
7. La Commissione provinciale per il congresso:
 - a) formalizza l'accettazione delle candidature a Segretario/a Provinciale
 - b) certifica i risultati delle riunioni di circolo
 - c) verifica la validità delle iscrizioni;
 - d) certifica il numero degli iscritti;
 - e) certifica i risultati del voto tra gli iscritti e le iscritte e proclama gli eletti e le elette dell'Assemblea Provinciale

La certificazione delle anagrafi degli iscritti dovrà avvenire **entro 7 giorni dall'inizio delle riunioni di circolo.**
8. In merito alla validità delle iscrizioni valide per l'elettorato attivo e passivo occorre verificare il rispetto di quanto previsto dallo Statuto Nazionale e dal regolamento relativo al tesseramento. Anche al fine di tutelare la comunità del Partito Democratico da qualsiasi inserimento non coerente con i valori e i principi del Partito Democratico, considerato anche il cambio di piattaforma con cui sono state gestite le iscrizioni online, la commissione provinciale, con particolare attenzione ai nuovi iscritti:
 - In collaborazione con il coordinatore di circolo in carica e con l'Ufficio Adesioni, ove costituito, verifica che il coordinatore di circolo abbia ottemperato e sia stato messo nella condizione di verificare dai documenti dell'aspirante iscritto, pena la non validità dell'iscrizione, i seguenti dati obbligatori: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, numero di cellulare, estremo documento di identità e indirizzo di posta elettronica, come previsto dal regolamento sul tesseramento.
9. La Commissione provinciale per il congresso svolge anche le funzioni di Commissione tecnica per il congresso provinciale:
 - predisporre la modulistica, sui modelli inviati dalla Direzione regionale, sia per il congresso provinciale sia per quelli di circolo;
 - fissa tempi e modalità di presentazione delle candidature a Segretario/a provinciale e ne formalizza l'accettazione;
 - calendarizza e pubblicizza le riunioni di circolo;
 - sovrintende al regolare svolgimento delle assemblee di circolo attraverso la nomina di un garante per ogni riunione di circolo;
 - provvede alla raccolta ed alla custodia dei verbali di circolo;
 - convoca la prima riunione dell'Assemblea provinciale.
10. La Commissione provinciale per il congresso stabilisce il numero dei componenti l'Assemblea provinciale spettanti a ciascun circolo, assegnandoli per il 50% in ragione del numero degli iscritti del

circolo (platea coincidente con l'elettorato attivo) e per il 50% in ragione dei voti ottenuti dal Pd alle ultime elezioni politiche alla Camera dei Deputati, garantendo ad ogni circolo con oltre 10 iscritti almeno un eletto. È possibile prevedere, ai soli fini congressuali, la convocazione, a cura della Commissione provinciale per il congresso, in un'unica assemblea di due o più circoli, aventi un numero di iscritti e di voti insufficienti a garantire l'assegnazione di un eletto.

ARTICOLO 3

Diritto di parola, elettorato attivo e passivo.

1. Hanno diritto di elettorato attivo:

- tutti gli iscritti certificati dall'anagrafe dell'anno precedente a quello di celebrazione dei congressi che abbiano rinnovato, o che rinnovino in sede di congresso, la propria adesione al PD per l'anno in corso;
- i nuovi iscritti registrati fino a 10 giorni prima dalla data di indizione dei congressi da parte dell'Assemblea/Direzione provinciale, certificati dalla commissione congressuale come previsto dall'articolo 2, comma 8 del presente regolamento.

2. Hanno diritto di elettorato passivo, ovvero possono candidarsi o sottoscrivere una candidatura, gli iscritti in regola al momento dell'accettazione, o della sottoscrizione, della candidatura.

Per avere accesso al diritto di elettorato passivo i candidati devono rispettare i principi fissati nel Codice etico del partito ed aver adempiuto a quanto previsto dai regolamenti finanziari e dalle delibere in materia di contribuzione del Partito formalmente approvati dai competenti organi.

3. Partecipano con diritto di parola alle assemblee di circolo (territoriale e di ambiente) tutti gli iscritti in regola fino alla data di svolgimento della riunione assembleare.

Gli iscritti on-line - regolarmente registrati ai sensi dell'art. 1, lettera b) del Regolamento nazionale delle iscrizioni on-line e dei Circoli on-line - possono partecipare con diritto di parola e di elettorato attivo e passivo alle assemblee del circolo (territoriale o di ambiente) indicato all'atto dell'iscrizione, esercitando i loro diritti alle medesime condizioni – laddove compatibili - previste nei commi precedenti del presente articolo.

4. Laddove non diversamente previsto, per le parti del presente regolamento che si riferiscono agli iscritti si deve considerare la platea di iscritti al partito coincidente con l'elettorato attivo sopra indicato.

ARTICOLO 4

Elezione degli organi di circolo

1. Le assemblee di circolo eleggono il/la Segretario/a e il Direttivo del circolo.

2. I circoli sono definiti dell'articolo 13 dello Statuto regionale e sono costituiti nel rispetto delle norme del predetto articolo.

3. La convocazione dell'Assemblea di circolo deve essere comunicata dal/dalla Segretario/a in carica a tutti gli iscritti del circolo almeno 7 giorni prima del suo svolgimento e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive, da collocare in orario di norma non lavorativo e, dunque, preferibilmente dopo le ore 18.00, oppure nel fine settimana.

4. Le assemblee dei circoli dovranno essere pubblicizzate con idonei mezzi su tutto il territorio di competenza del rispettivo livello territoriale.

5. In apertura dell'assemblea, su proposta del/della Segretario/a in carica, viene eletto a maggioranza dei presenti l'Ufficio di Presidenza, con il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori.

Fanno parte del predetto organo un rappresentante per ciascun candidato a segretario/a provinciale ed un membro della Commissione provinciale per il congresso, oppure un suo delegato, che è tenuto ad assistere ai lavori con funzioni di garanzia circa il loro regolare svolgimento.

6. Successivamente all'elezione dell'Ufficio di Presidenza vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.
 7. Le modalità ed i tempi di svolgimento delle assemblee di circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.
 8. Le assemblee di circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico.
 9. La composizione dei Direttivi di circolo è individuata in relazione al numero degli iscritti ed è la seguente:
 - fino a 50 iscritti: fino ad un massimo di 10 componenti;
 - da 51 a 100 iscritti: da 10 a 20 componenti;
 - da 101 a 200 iscritti: da 20 a 40 componenti;
 - oltre i 201 iscritti: da 40 a 60 componenti.
- Il numero esatto dei componenti del coordinamento del circolo viene definito con il voto favorevole dei 2/3 dell'Assemblea del circolo.
10. Le candidature a Segretario/a di circolo e le liste di candidati a componente del Direttivo di circolo vengono presentate ad inizio dei lavori presso il neocostituito Ufficio di Presidenza, entro e non oltre 30 minuti dalla sua costituzione. L'ordine di presentazione delle candidature a Segretario/a del circolo sarà assunto anche come ordine di illustrazione delle candidature stesse, nonché delle relative linee politico-programmatiche.
 11. Ogni candidato a segretario/a può essere collegato ad una sola lista di candidati al direttivo di circolo.
 12. Ogni lista deve essere collegata ad un candidato segretario/a, che autorizza il collegamento.
 13. Le liste – con le relative candidature a segretario/a del circolo - devono essere formate - pena l'inammissibilità - nel rispetto dell'alternanza di genere e devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli iscritti al circolo stesso. Dette liste di candidati devono essere composte da un numero di candidati compreso tra la metà ed il doppio degli eligendi. In caso di unica candidatura a Segretario di circolo le liste dovranno essere composte da un numero minimo di candidati pari almeno al 125% degli eligendi.
 14. Il voto per il segretario/a di circolo si esprime scrivendo sulla scheda il nome della lista e/o il nominativo del candidato segretario/a prescelto. Non è ammesso il voto disgiunto.
 15. La votazione avviene assicurandone la segretezza e la regolarità.
 16. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto a cura dell'Ufficio di Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.
 17. È eletto Segretario/a di circolo il candidato la cui lista ha ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo, quest'ultimo organo, convocato successivamente, eleggerà il/la Segretario/a di circolo con un ballottaggio a scrutinio segreto al quale accedono i due candidati collegati al maggior numero di componenti dell'organismo.
 18. I candidati a componente del Direttivo vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista. I componenti dell'organo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d'Hondt.
 19. Il Direttivo del circolo eletto è integrato ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto regionale.

ARTICOLO 5

Elezione degli organi provinciali

1. Le assemblee di circolo eleggono i componenti dell'Assemblea provinciale.
2. L'Assemblea provinciale è costituita ai sensi dell'articolo 18, comma 3, dello Statuto regionale.
3. Dell'Assemblea provinciale fanno parte di diritto, se iscritti al Partito Democratico: il Presidente di Provincia, il Sindaco della città capoluogo, nonché il capogruppo della Provincia ed il capogruppo della città capoluogo. Sono invitati permanenti, senza diritto di voto, se iscritti al Partito Democratico: i parlamentari, gli assessori ed i consiglieri regionali residenti nella provincia, i consiglieri provinciali, gli assessori ed i consiglieri comunali della Città capoluogo, i coordinatori dei circoli afferenti al territorio provinciale e gli eletti alle assemblee nazionale e regionale del Partito Democratico del relativo ambito territoriale.
4. La presentazione delle candidature a segretario provinciale deve avvenire nei tempi fissati dalla Commissione provinciale per il congresso.
5. Le candidature a segretario devono essere sottoscritte da un numero pari al 5% degli iscritti provinciali, rappresentativi di almeno il 20% dei circoli della provincia.
6. Il/La Segretario/a provinciale è eletto/a in collegamento ad una lista di candidati all'Assemblea provinciale, presentata in ogni circolo.
7. Le liste di candidati per l'Assemblea provinciale devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli iscritti del circolo e devono essere composte da un numero di candidati compreso tra la metà ed il doppio degli eligendi. In caso di unica candidatura a Segretario/a provinciale le liste dovranno essere composte da un numero di candidati pari al doppio degli eligendi. Dette liste devono essere presentate ad inizio dei lavori assembleari, presso l'Ufficio di Presidenza eletto ai sensi del precedente art. 4, entro e non oltre 30 minuti dalla sua costituzione.
8. L'ordine di presentazione delle candidature a Segretario/a provinciale sarà assunto anche come ordine di illustrazione delle candidature stesse e delle relative linee politico-programmatiche durante le riunioni di Circolo e come ordine sulla scheda di votazione.
9. Le liste devono essere collegate a un/a candidato/a Segretario/a, che autorizza il collegamento, direttamente o attraverso proprio delegato.
10. Le liste devono essere formate, pena l'inammissibilità, nel rispetto dell'alternanza di genere.
11. La Commissione provinciale per il congresso stabilisce il numero dei componenti l'assemblea provinciale spettanti a ciascun circolo così come previsto nel precedente art. 2.
12. Il voto per il/la Segretario/a provinciale si esprime scrivendo sulla scheda il nome della lista e/o il nominativo del/della candidato/a segretario/a prescelto/a. Non è ammesso il voto disgiunto.
13. La votazione avviene assicurandone la segretezza e la regolarità.
14. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto a cura dell'Ufficio di Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.
15. È eletto/a Segretario/a provinciale il/la candidato/a collegato/a alla maggioranza assoluta di membri eletti in Assemblea provinciale.
16. I candidati all'Assemblea provinciale vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista.
17. I componenti dell'Assemblea provinciale da eleggere in ciascun circolo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d'Hondt, fino a raggiungere il numero degli eligendi previsto nel circolo stesso.
18. Alla fine dell'Assemblea del circolo l'Ufficio di Presidenza redige, in duplice copia, apposito verbale in cui vengono riportati gli esiti degli scrutini e un succinto resoconto della discussione. Una copia del verbale deve essere trasmessa alla Commissione provinciale per il congresso.
19. La Commissione provinciale per il congresso acquisisce e verifica tutti i verbali dei circoli.

20. La Commissione provinciale per il congresso e gli Uffici di Presidenza delle assemblee di circolo redigono apposito verbale per ogni operazione di loro competenza.
21. La Commissione provinciale per il congresso provvede a convocare l'Assemblea provinciale entro 10 giorni dalla proclamazione.

ARTICOLO 6

Assemblea Provinciale

1. L'Assemblea provinciale, sotto la presidenza provvisoria del Coordinatore della Commissione provinciale per il congresso o di un suo delegato, elegge il proprio Presidente con modalità stabilite dall'Assemblea stessa.
2. Il Presidente dell'Assemblea provinciale proclama eletto alla carica di Segretario provinciale il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione provinciale per il congresso, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri del consesso.
3. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il Presidente dell'Assemblea provinciale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.
4. L'Assemblea procederà nella stessa riunione - od in altra all'uopo convocata - ad eleggere gli altri organi previsti dall'articolo 18, comma 2, dello Statuto regionale.

ARTICOLO 7

Norme di salvaguardia

1. I candidati ai congressi di circolo e provinciali si impegnano espressamente a:
 - a. riconoscere i risultati dei congressi come certificati dalle Commissioni provinciali per il congresso e dalle Commissioni di garanzia;
 - b. deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito o controversia relativi a qualsiasi fase congressuale esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento, ovvero dalle fonti sovraordinate del Partito.
2. La Commissione provinciale interviene con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del presente Regolamento.

ARTICOLO 8

Le garanzie

1. La Commissione provinciale provvede a disciplinare, con relative delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario/a e, allo scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione.
2. La Commissione provinciale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario/a provinciale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
3. In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte delle Commissioni provinciali, provvede con potere di surroga la Segreteria regionale.

ARTICOLO 9

Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie

1. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di circolo, vanno rivolte alla Commissione per il Congresso provinciale, che decide entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale di Garanzia territorialmente competente, che decide entro le successive 24 ore.

Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione del Congresso di Federazione vanno rivolte in prima istanza alla Commissione regionale di Garanzia. L'eventuale secondo grado di giudizio è di competenza della Commissione nazionale di Garanzia.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dello Statuto nazionale, ivi comprese quelle che disciplinano la competenza per materia delle Commissioni di Garanzia territorialmente competenti.

3. Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero di ulteriori incarichi previsti dai Regolamenti finanziari nazionale, regionali e provinciali, non in regola con i versamenti previsti dai suddetti Regolamenti finanziari, decadono dall'anagrafe degli iscritti, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di Garanzia, a condizione che la sanzione comminata sia definitiva, secondo le norme dello Statuto del PD.

ARTICOLO 10

Rinvio

Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nelle fonti nazionali e nello Statuto regionale.

In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nelle fonti nazionali e nello Statuto regionale e le disposizioni dedotte nel presente regolamento prevalgono le prime.